



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 8 del 28/02/2025

Oggetto: Approvazione Fondo garanzia debiti commerciali anno 2025

L'anno duemilaventicinque e questo dì ventotto del mese di febbraio alle ore 15 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Simona Magalotti Segretario incaricato della redazione del verbale.

Il Commissario straordinario
F.to Giuliani Giovanni

il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Dott.ssa Simona Magalotti

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montana dal 18/03/2025 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☐ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....
☐ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

.....

LA GIUNTA COMUNITARIA

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dalla legge di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. "milleproroghe"), in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile."
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;,"
- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 "non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."
- lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento "gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione" e che;
- l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

Ritenuto, nel bilancio di previsione sono presenti le seguenti poste contabili:

- o Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 65.371,00

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- o Stock del debito al 31/12/2023 € 6.035,51;
- o Stock del debito al 31/12/2024 € 4.049,86;
- o Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2024 €. 32.038,61;
- o Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2024 70 gg

Rilevato che:

- o l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2023 all'esercizio 2024;

- o l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 70 giorni;

Rilevato pertanto che

o le spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel bilancio di previsione 2025 sono pari ad € 30.682.00;

o la percentuale di accantonamento è pari al 5 % delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette;

o alla luce delle informazioni esposte il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2025 è pari ad € 1.534.10;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e succ. modd. e integrazioni;

Vista la L. 145/2018;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa ivi in toto richiamate,

1. **Di quantificare** in € 1.534,10 l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2025;

2. **Di iscrivere** nel redigendo bilancio di previsione 2025 e precisamente al cap. 1.01.51.102 la somma di € 1.534,10.

3. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.